

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

(Provincia di Bologna)

REGOLAMENTO SULL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 25.03.2003

Revisioni:

Abrogazioni:

Art. 1

(Oggetto del regolamento).

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e le modalità di selezione a punteggio del Difensore Civico, in esecuzione di quanto previsto dallo statuto comunale. Il coordinamento con altri Comuni per l'attivazione di un unico Ufficio del Difensore Civico, o comunque l'utilizzo di quello di S. Lazzaro, verrà regolato con specifico disciplinare.

Art. 2

(Finalità. Funzioni. Durata dell'incarico)

1. Oltre alle competenze stabilite dalla legge, il difensore civico - al fine di garantire l'effettivo rispetto del principio di legalità, di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa- provvede alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi concernenti presunti abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati dall'amministrazione comunale, direttamente o attraverso gli enti, istituti e aziende dipendenti o sottoposti a suo controllo o vigilanza.

2. Il difensore civico esercita dette funzioni d'ufficio o su istanza dei soggetti di cui all'art. 3, presentata in forma libera e con qualunque mezzo idoneo, dopo che l'interessato non abbia ottenuto soddisfazione dalla presentazione dell'istanza direttamente all'amministrazione interessata secondo l'art. 3.

3. Al difensore civico può essere richiesto di prestare la propria assistenza ai cittadini negli aspetti procedurali relativi agli accordi che essi possono sottoscrivere con il comune. In particolare tale attività può essere richiesta anche in relazione agli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 11 della legge 241 o di altre partecipazione ad accordi collettivi che il comune può promuovere in attuazione della normativa sugli enti locali.

4. Il difensore civico ha facoltà di intervenire nel procedimento amministrativo anche per la tutela degli interessi diffusi.

5. Il difensore civico non può intervenire se l'interessato abbia presentato ricorso amministrativo o giurisdizionale.

6. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di fatti, da chiunque commessi, che possano costituire reato, il difensore civico deve fare esposto all'Autorità Giudiziaria.

7. La durata dell'incarico è di tre anni a far data dall'accettazione dell'incarico che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica all'interessato.

Art. 3

(Soggetti istanti e procedura)

1. Possono chiedere l'intervento del difensore civico, oltre ai cittadini residenti maggiorenni, coloro che, pur non residenti, vi siano domiciliati o vi esercitino la propria attività di lavoro o di studio, compresi gli stranieri e gli apolidi, gli enti pubblici e privati, le associazioni, i collettivi, i gruppi e tutte le formazioni che operano a qualsiasi titolo nel territorio, nonché i soggetti che comunque abbiano in corso un procedimento presso l'Amministrazione.

2. Gli interessati si devono prima rivolgere agli uffici dell'Amministrazione attiva. Nel caso questi non rispondano nei termini previsti dalla legge o dal regolamento sull'accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni, ovvero ritardino la risposta, ovvero questa sia insoddisfacente, il proponente ha diritto di rivolgersi al difensore civico.

3. L'istanza diretta al difensore civico è presentata in carta semplice, nella quale devono essere indicati dati anagrafici del richiedente, il suo recapito nonché in modo chiaro e completo l'oggetto dell'istanza. L'istanza può essere respinta qualora l'oggetto sia indicato in termini generici tali da non consentirne la comprensione.

4. L'istanza al difensore civico può essere presentata anche verbalmente, per telefono, per fax oppure tramite supporti telematici. In tali casi, essa viene verbalizzata a cura del personale assegnato alla Segreteria del difensore civico. Il verbale deve essere sottoscritto da chi presenta istanza.

5. Il difensore civico, entro dieci giorni dalla presentazione della istanza di cui ai precedenti commi 3 e 4, provvede a informare con qualunque mezzo il richiedente circa la ammissibilità dell'istanza stessa.

6. Nei casi in cui dall'istanza rilevi la violazione dei principi o la configurazione di una delle situazioni di cui al comma 1 del precedente articolo il difensore civico chiede formalmente al responsabile del procedimento e al dirigente competente di fornire le notizie relative alla pratica oggetto del suo intervento entro una determinata data.

7. Qualora il responsabile del procedimento di cui al precedente comma 6, non fornisca la risposta nei termini richiesti o tale risposta sia giudicata insoddisfacente, il difensore civico rinnova un termine per la risposta al responsabile del procedimento. Trascorso inutilmente anche tale secondo termine o in caso di perdurante risposta ritenuta non soddisfacente il difensore civico provvede a informare il Sindaco e il Segretario comunale. Qualora riscontri l'inazione degli organi istituzionali dell'ente provvede a informare gli organi elettivi.

8. Alle istanze correttamente formulate, il difensore civico fornisce motivata risposta. Copia delle risposte è trasmessa al Sindaco, al Segretario, al responsabile dell'unità amministrativa coinvolta e al responsabile del procedimento.

Art. 4

(Relazione annuale)

1. Il difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini, agli enti che ne abbiano provocato l'azione e ai competenti organi, presenta, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente. La relazione contiene il resoconto delle attività e degli interventi effettuati, ed è corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte.

2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro trenta giorni dalla presentazione della relazione, la quale viene illustrata dal difensore civico.

Art 5

(Requisiti generali di ammissione)

1. Possono partecipare alla selezione a punteggio per ricoprire l'Ufficio del Difensore Civico coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana.

- b) età non inferiore agli anni 32;
- c) titolo di studio attinente a materie sociali, economiche e giuridiche.

2. Non possono accedere alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.

3. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda.

Art. 6

(Bando di selezione)

1. La scelta del titolare dell'Ufficio del Difensore Civico è svolta dal Comune mediante pubblica selezione attraverso un bando emanato entro 3 mesi dalla scadenza dell'incarico precedente, indicante le modalità di formulazione delle domande di ammissione alla selezione e l'ammontare dell'indennità di carica, i documenti prescritti, i requisiti generali e specifici, le forme e le modalità per la presentazione dei documenti richiesti, i titoli necessari e quelli rilevanti e il punteggio dei singoli titoli, così come disciplinati in prosieguo.

2. Il bando deve reso noto attraverso pubblicazione con affissione all'albo pretorio comunale e contemporaneamente nel sito *Internet* del Comune, oltre che attraverso diffusione a mezzo stampa e attraverso invio con qualunque mezzo, anche per posta elettronica, a chi ne facesse richiesta con qualunque mezzo, anche per posta elettronica, alla segreteria generale comunale.

3. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione scade alle ore 12 del 30° giorno dalla data di pubblicazione del bando.

4. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Art. 7

(Domande di ammissione alla selezione)

1. Per l'ammissione alla selezione, gli interessati devono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

- a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
- b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- e) l'indicazione del domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione;
- f) di non essere in posizione di incompatibilità con l'Ufficio e comunque di provvedervi entro 30 giorni dal ricevimento della nomina, pena la decadenza.

2. Alla domanda deve essere allegato *curriculum vitae* il cui contenuto verrà valutato a punteggio secondo i criteri di cui all'art. 10.

3. La domanda, a valere a tutti gli effetti di legge quale autocertificazione, deve recare firma in calce, autenticata nei modi di legge.

4. Il Comune si riserva di verificare i titoli che si dichiara di possedere; la non veridicità della domanda e del *curriculum* sono motivo di decadenza dall'incarico. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Art. 8

(Valutazione dei titoli. Graduatoria. Dichiarazione di assegnazione dell'incarico)

1. La segreteria generale del Comune in persona del responsabile del procedimento provvede entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande a conteggiare il punteggio dei titoli dichiarati posseduti dai singoli partecipanti la selezione, nel rispetto e secondo i punteggi attribuiti ai singoli titoli con i criteri di cui all'art. 10.

2. Entro il medesimo termine di 30 giorni di cui al comma 1, il punteggio così ottenuto dai singoli partecipanti è presentata ad apposita commissione eletta dal consiglio comunale, preposta a stilare la graduatoria dei primi cinque partecipanti alla selezione.

3. Detta commissione è composta dal Segretario Comunale Generale, dal Sindaco e da un consigliere di maggioranza, e da due consiglieri di minoranza non appartenenti allo stesso gruppo.

4. Nell'ipotesi che non sia stata presentata alcuna domanda o che nessun partecipante abbia ottenuto almeno 10 punti in graduatoria, il Consiglio comunale valuterà se procedere a nuovo bando o se convenzionarsi con l'Ufficio di un difensore civico di altro ente autarchico territoriale.

5. Colui che avrà riportato il maggior punteggio oltre la soglia minima di cui al comma 2, verrà dichiarato Difensore Civico comunale dal Consiglio comunale alla prima seduta consiliare.

6. La graduatoria è pubblicata presso l'albo pretorio comunale e contemporaneamente nel sito *Internet* del Comune per 15 giorni e comunque sempre visibile e disponibile in copia presso la segreteria generale. Colui che avrà riportato il massimo punteggio verrà dichiarato titolare dell'Ufficio del Difensore Civico comunale a decorrere dall'accettazione dell'incarico.

Art. 9

(Adempimenti del titolare dell'ufficio. Decadenza)

1. Il selezionato è invitato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione alla selezione, da inviare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 8, comma 1, ad accettare l'incarico di Difensore Civico entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, salvo giustificato motivo.

2. Egli decade dall'incarico anche qualora, senza giustificato motivo, non assuma effettivamente l'Ufficio entro ulteriori trenta giorni o abbia conseguito l'incarico indicando titoli inesistenti. Decade inoltre nell'ipotesi di cui all'art. 11.

3. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del consiglio comunale.

4. Nel caso il primo in graduatoria non accettasse o decadesse, si utilizzerà la graduatoria.

Art. 10

(Titoli e punteggi)

1. I titoli sono: a) di studio e accademici; b) di carriera; c) pubblicazioni.

2. I punteggi per i titoli di studio e accademici sono:

a) prima laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche:	punti 5,0
b) seconda laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche:	punti 2,5
c) terza laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche:	punti 1,0
d) prima laurea breve in materie attinenti:	punti 2,0
e) seconda laurea breve in materie attinenti:	punti 1,0
f) terza laurea breve in materie attinenti:	punti 0,5
g) dottorato di ricerca in materia socio-economico-giuridica:	punti 2,0
h) dottorato di ricerca in materia non socio-economico-giuridica:	punti 0,5
i) diploma di specializzazione in materia socio-economico-giuridica:	punti 1,5
j) diploma di specializzazione in materia non socio-economico-giuridica:	punti 0,5
k) ricercatore confermato in materia socio-economico-giuridica:	punti 3,0
l) ricercatore confermato in materia non socio-economico-giuridica:	punti 1,0
m) professore associato in materia socio-economico-giuridica:	punti 4,0
n) professore associato in materia non socio-economico-giuridica:	punti 1,5
o) professore ordinario in materia socio-economico-giuridica:	punti 5,0
p) professore ordinario in materia non socio-economico-giuridica:	punti 2,0

3. I punteggi per i titoli di carriera sono:

a) Magistrato amministrativo (Tar, Consiglio di Stato, Corte dei conti)	punti 7,0
b) per ogni anno di servizio effettivo (cioè esclusi i riscatti) (per anno, fino ad un massimo di punti 5)	punti 0,2
c) Magistrato ordinario	punti 5,0
d) per ogni anno di servizio effettivo (cioè esclusi i riscatti) (per anno, fino ad un massimo di punti 5)	punti 0,2
e) Giudice di Pace	punti 3,0
f) per ogni anno di servizio effettivo (cioè esclusi i riscatti) (per anno, fino ad un massimo di punti 5)	punti 0,2
g) servizio di ruolo dirigente a tempo pieno presso p. a. in materie attinenti	punti 2,0
h) servizio di ruolo non dir. a tempo pieno presso p. a. in materie attinenti	punti 1,0
i) servizio di ruolo dirigente a tempo pieno presso p. a. in materie non attinenti	punti 0,7
l) servizio di ruolo non dir. a tempo pieno presso p. a. in materie non attinenti	punti 0,5
m) per ogni anno di servizio effettivo (cioè esclusi i riscatti) (per anno, fino ad un massimo di punti 5)	punti 0,2
n) iscrizione all'albo dell'ordine dei dottori commercialisti	punti 3,0

o) iscrizione all'albo dell'ordine degli avvocati	punti 4,0
p) iscrizione all'albo di un ordine in materie attinenti	punti 2,0
q) iscrizione all'albo dell'ordine degli avvocati cassazionisti	punti 2,0
r) per ogni anno di iscrizione a detti albi (per anno, fino ad un massimo di punti 5)	punti 0,2
s) difensore civico regionale	punti 3,0
u) difensore civico provinciale e comunale	punti 3,0
z) per ogni anno di carica da difensore civico (per anno, fino ad un massimo di punti 5)	punti 0,2

I punteggi dei punti g), h), i), l), m), del presente comma sono ridotti alla metà per impieghi e servizi non a tempo pieno.

4. I punteggi per le pubblicazioni sono:

a) pubblicazioni in materie attinenti	punti 3,0
b) pubblicazioni in materie non attinenti	punti 1,0

Non potranno essere valutate più di tre pubblicazioni.

Art. 11

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

1. Al difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge per la carica di Consigliere. E' inoltre in eleggibile chi ricopre una carica pubblica elettiva, gli assessori, i membri di organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e di associazioni sindacali e di categoria e i componenti del Comitato regionale di controllo, regioni, chi sia stato candidato nelle consultazioni elettorali amministrative immediatamente precedenti, i consiglieri comunali.

2. Qualora il difensore civico svolga attività professionale, non deve esercitarla a favore, nei confronti o contro l'Amministrazione e se tale attività è in svolgimento al momento della nomina, deve cessare.

3. Le cause di ineleggibilità, ad eccezione di quella prevista dal precedente comma 2, non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che la determinano entro quindici giorni precedenti a quello in cui il Consiglio deve procedere alla elezione.

4. Le condizioni di incompatibilità devono cessare, a pena di decadenza dalla carica, entro dieci giorni dalla elezione.

Art. 12

(Indennità e rimborso spese)

1. Al difensore civico è assegnata una indennità di carica di Euro 800 mensili, oltre eventuali IVA e cassa previdenziale, per una presenza di almeno quattro giorni al mese.

2. I Comuni che vorranno eventualmente convenzionarsi con l'Ufficio del difensore civico del Comune di San Lazzaro di Savena potranno usufruire della relativa struttura coordinandosi col suo titolare *pro tempore* e integrando l'indennità di carica per Euro 300 mensili, oltre ad accessori ed oneri fiscali, da corrispondergli direttamente.

3. Oltre alla indennità di cui al comma 1, per la eventuale partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni alle quali sia stato espressamente e formalmente invitato, al difensore civico è corrisposta l'indennità di presenza prevista per i consiglieri.

4. Al difensore civico spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalla legge per gli assessori.

5. L'entità dell'indennità di carica verrà rivalutata dal consiglio comunale ogni tre anni. Analoga previsione andrà inserita nelle eventuali convenzioni perfezionate con i Comuni aderenti all'Ufficio del difensore civico del Comune di San Lazzaro di Savena.

Art. 13

(Revoca)

1. Su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, il consiglio comunale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, può revocare dal suo ufficio il difensore civico per gravi violazioni di leggi commesse nell'esercizio della sua funzione o per accertata inefficienza nello svolgimento della sua funzione.

Art. 14

(Prima applicazione)

1. Per la selezione del primo difensore civico, la procedura di selezione e l'insediamento della Commissione di cui all'art. 8, comma 3, viene attivata entro trenta giorni successivi alla entrata in vigore dello Statuto Comunale.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.